

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Giovanni Di Bartolomeo	in presenza	Presidente
- Avv. Chiara Sabatini	n videoconferenza	Vice Presidente
- Avv. Daniela Terreri	in presenza	Cons. Segretario
- Avv. Patrizio Cipriani	in videoconferenza	Cons. Tesoriere
- Avv. Emanuele Calista		Consigliere
- Avv. Valentina Corcione	in videoconferenza	Consigliere
- Avv. Maria Croce	in videoconferenza	Consigliere
- Avv. Roberto De Rosa	in videoconferenza	Consigliere
- Avv. Laura Di Tillio	in videoconferenza	Consigliere
- Avv. Monica Galasso	in videoconferenza	Consigliere
- Avv. Gianluca Giordano		Consigliere
- Avv. Alba Ronca	in videoconferenza	Consigliere
- Avv. Lucio Schiona		Consigliere
- Avv. Claudia Tambone	in videoconferenza	Consigliere
- Avv. Antonella Zuccarini	in videoconferenza	Consigliere

o o o

L'anno **2020**, il giorno **19** del mese di **novembre**, alle ore **17,00**, si è riunito in presenza ed a mezzo audio-videoconferenza sulla piattaforma TEAMS, in conformità della recente normativa in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza dei Cons. Calista, Giordano e Schiona, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
 - 2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
- ORE 18,00
- 3) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12
- ORE 18,10
- 4) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12
- 5) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12
- ORE 18,20
- 6) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12
- 7) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12
- ORE 18,30
- 8) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12
- 9) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12
- 10) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12
- ORE 18,40

- 11) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12
 ORE 18,50
- 12) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12
 ORE 19,00
- 13) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12
- 14) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12
 ORE 19,10
- 15) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12
 ORE 19,20
- 16) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12
- 17) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12
 ORE 19,30
- 18) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12
- 19) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE TAMBONE)
- 20) COMUNICAZIONE CNF SU “PROGETTI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ” (RELATORE DE ROSA)
- 21) QUESTIONI PRATICA (RELATORE DI TILLIO)
- 22) PROTOCOLLO OPERATIVO DEL GRUPPO ANTIVIOLENZA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PESCARA (RELATORI SABATINI, CROCE, GALASSO, RONCA E CORCIONE)
- 23) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO
- 24) DOTAZIONI TECNICHE DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE (RELATORE GIORDANO)
- 25) DELIBERA ODM 28/10/2020 SU AGGIORNAMENTO MEDIATORI
- 26) RINNOVO ELENCHI AVVOCATI DISPONIBILI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE GALASSO)
- 27) RINNOVO ELENCHI PROFESSIONISTI CHE PROVVEDONO ALLE OPERAZIONI DI VENDITA (ART. 179-TER DISP.ATT. C.P.C.)
- 28) ELENCO AVVOCATI PER SPORTELLO ANTIUSURA (RELATORE TERRERI)
- 29) RESTITUZIONE DOCUMENTI AL CLIENTE (RELATORE TERRERI)
- 30) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORI SCHIONA, CIPRIANI, CORCIONE)
- 31) SISTEMAZIONE ARCHIVI: SMALTIMENTO ATTREZZATURE ED ELIMINAZIONE CARTACEO (RELATORI CORCIONE, CROCE, GIORDANO E RONCA)
- 32) OPINAMENTI

33) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, SABATINI, SCHIONA)

34) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORI CROCE, RONCA, CALISTA)

35) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE TERRERI)

36) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE

Letto il verbale della seduta precedente (12/11/2020), il Consiglio l'approva.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

a) Il Presidente riferisce che dal Presidente della sezione penale del Tribunale è stata proposta una modifica al recente Protocollo prevedendo la celebrazione anche delle udienze preliminari con notevole numero di parti interessate quando rispettate le condizioni di sicurezza. La modifica sarà discussa in una riunione fissata per il giorno 20/11/2020 alle ore 15,00. Il Consiglio delega il Vice Presidente Sabatini ed il Cons. Croce a partecipare all'incontro e ad esprimere l'adesione del Consiglio alla modifica proposta.

b) Il Presidente rende noto che il dott. * ha richiesto la comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica della graduatoria relativa al concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di n. 2 unità di personale di area B – posizione economica B1 – a tempo indeterminato – part time – profilo professionale operatore amministrativo adibito alla Camera di Conciliazione” nella quale risulta terzo classificato, poiché, come comunicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. n. 71057 del 06/11/2020, è in corso il reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale presso le amministrazioni pubbliche a tempo indeterminato. A tal fine, sempre nella nota di cui sopra, le amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle che hanno già caricato le proprie graduatorie sulla sezione “*Monitoraggio delle graduatorie*” sono invitate a comunicare le graduatorie concorsuali vigenti entro il 30/11/2020.

Il Consiglio delega il Vice Presidente Sabatini ad approfondire la questione ed alla prossima seduta.

Alle ore 18,04 il Cons. Schiona si collega e partecipa alla seduta.

c) Il Presidente rende noto che è pervenuto l'invito del Procuratore Aggiunto della Repubblica di Pescara alla presentazione dell'Unità Investigativa Antiviolenza, costituita presso la Procura della Repubblica, che si terrà il giorno 23 novembre 2020 alle ore 16,00 presso le stanze situate al piano terra, blocco C, del Palazzo di Giustizia. Il Consiglio delega il Presidente alla partecipazione.

d) Il Presidente rende noto che sono pervenute dall'OCF la convocazione dell'assemblea che si terrà i giorni 20 e 21 novembre 2020 e successiva

comunicazione di integrazione dell'ordine del giorno. Il Consiglio ne prende atto.

...omissis...

e) Il Presidente rende noto che in data 16/11/2020 il COA di Chieti ha trasmesso per competenza un esposto disciplinare ad istanza del sig. * nei confronti degli Avv.ti * e *.

Il Consiglio delibera la trasmissione degli atti al CDD e di darne notizia all'Avv. * ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14.

Il Consiglio delibera la trasmissione degli atti al CDD di Campobasso *...omissis...*, e di darne notizia all'iscritta ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14.

...omissis...

f) Il Presidente rende noto che il CDD con pec del 18/11/2020 ha notificato il ricorso al Consiglio Nazionale Forense presentato dall'Avv. * per l'impugnazione della decisione n. */2020 con la quale le è stata inflitta la sanzione disciplinare dell'avvertimento. Il Consiglio ne prende atto.

g) Il Presidente rende noto che l'Avv. Vincenzo Di Girolamo ha trasmesso il verbale dell'assemblea dell'Osservatorio sulla Giustizia del Circondario del Tribunale di Pescara tenutasi in data 17/11/2020 e ne dà lettura. Il Consiglio approva il Protocollo Famiglia così come modificato e delega il Presidente alla sottoscrizione.

h) Il Presidente dà lettura del Protocollo civile discusso con i Magistrati del Tribunale e che recepisce le proposte del Consiglio. Il Consiglio lo approva, delega il Presidente per la sottoscrizione e delibera di inviare una lettera informativa agli Iscritti.

Alle ore 18,45 si disconnette il Cons Galasso.

3) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12

Il Consiglio,

rilevato che l'Avv. * non ha provveduto al pagamento del contributo relativo all'anno 2019;

considerato che la raccomandata relativa alla convocazione per la seduta odierna, spedita in data 24/09/2020, risulta dal 29/09/2020 "in lavorazione presso l'ufficio postale";

delibera di differire l'esame della posizione al 28/01/2021.

4) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12

Il Consiglio, letta la comunicazione dell'Avv. *, con allegata ricevuta di pagamento del contributo relativo all'anno 2019, delibera di archiviare il procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12.

5) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12

Il Consiglio, letta la comunicazione dell'Avv. *, con allegata ricevuta di pagamento del contributo relativo all'anno 2019, delibera di archiviare il procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12.

6) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12

Il Consiglio, letta la comunicazione dell'Avv. *, con allegata ricevuta di pagamento del contributo relativo all'anno 2019, delibera di archiviare il procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12.

7) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12

Il Consiglio, letta la comunicazione dell'Avv. *, con allegata ricevuta di pagamento del contributo relativo all'anno 2019, delibera di archiviare il procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12.

8) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12

Il Consiglio, letta la comunicazione dell'Avv. *, con allegata ricevuta di pagamento del contributo relativo all'anno 2019, delibera di archiviare il procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12.

9) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12

Il Consiglio, letta la comunicazione dell'Avv. *, con allegata ricevuta di pagamento del contributo relativo all'anno 2019, delibera di archiviare il procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12.

10) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12

Il Consiglio, letta la comunicazione dell'Avv. *, con allegata ricevuta di pagamento del contributo relativo all'anno 2019, delibera di archiviare il procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12.

11) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12

Il Consiglio, letta la comunicazione dell'Avv. *, con allegata ricevuta di pagamento del contributo relativo all'anno 2019, delibera di archiviare il procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12.

12) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12

Il Consiglio, letta la comunicazione dell'Avv. *, con allegata ricevuta di pagamento del contributo relativo all'anno 2019, delibera di archiviare il procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12.

13) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12

Il Consiglio, letta la comunicazione dell'Avv. *, con allegata ricevuta di pagamento del contributo relativo all'anno 2019, delibera di archiviare il procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12.

14) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12

Il Consiglio, letta la comunicazione dell'Avv. *, con allegata ricevuta di pagamento del contributo relativo all'anno 2019, delibera di archiviare il procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12.

15) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12

Il Consiglio, letta la comunicazione dell'Avv. *, con allegata ricevuta di pagamento del contributo relativo all'anno 2019, delibera di archiviare il procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12.

16) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12

Il Consiglio,

letta la convocazione per la seduta odierna inviata a mezzo pec all'Avv. * in data 23/09/2020;

considerato che lo stesso, contattato telefonicamente, ha chiesto un breve differimento per poter effettuare il pagamento del contributo 2019;

delibera di differire la convocazione dell'Avv. * alla seduta del 10/12/2020 ore 19,20.

17) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12

Il Consiglio,

vista la delibera 04/08/2020 di apertura del procedimento di cui all'art. 29, comma 6, L. 247/12 nei confronti dell'Avv. * per il mancato pagamento del contributo dovuto all'Ordine per l'anno 2019;

visto l'invio della convocazione per la data odierna a mezzo pec e l'avviso di mancata consegna;

vista la regolare ricezione in data 22/10/2020 della convocazione per la seduta odierna inviata a mezzo raccomandata a.r. all'iscritto all'indirizzo della residenza;

preso atto della mancata comparizione dell'Avv. *;

preso atto che non risulta il pagamento del contributo di iscrizione per l'annualità 2019 e che l'avv. * è già sospeso ai sensi dell'art. 29, comma 6, L.P. per il mancato pagamento del contributo relativo a precedenti annualità, delibera

la sospensione dell'Avv. * dall'attività professionale a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 29, comma 6, L.P., con decorrenza dalla data di notifica della presente delibera disponendo che la sospensione abbia corso successivamente alla eventuale cessazione di quelle precedentemente applicate.

18) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12

Il Consiglio, letta la comunicazione dell'Avv. *, con allegata ricevuta di pagamento del contributo relativo all'anno 2019, delibera di archiviare il procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12.

19) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE TAMBONE)

ACCREDITAMENTI

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dall'AIGA - sezione di Pescara e la successiva integrazione, per l'accreditamento dell'evento formativo dal titolo "Esame di abilitazione oggi e domani", che si terrà in modalità FAD su piattaforma Zoom in data 26 Novembre 2020, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, che vedrà l'intervento dell'Avv. Donato Di Campi, Consigliere CNF, dell'Avv. Antonio De Angelis, Presidente Nazionale Aiga, dell'Avv. Roberta Colitti, Direttore e componente del Consiglio Direttivo della Scuola di Formazione Professionale per la Pratica Forense di Pescara, e dell'Avv. Andrea Cocchini, Presidente della Sezione di Pescara dell'AIGA, udito il relatore, verificata la rispondenza ai requisiti di cui al regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, delibera di

accreditare l'evento riconoscendo n. 2 C.F. in materia di ordinamento professionale e di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.

Il rilevamento delle presenze dovrà avvenire con piattaforma "zoom" come da indicazioni della Segreteria Organizzativa, con onere a carico dell'Organizzatore di predisporre sistemi che consentano la proposizione di quesiti per la verifica della effettività della partecipazione.

ESONERI

Il Consiglio,

-vista ed esaminata la richiesta di esonero inviata in data 18/11/2020 dall'Avv. *, esaminata la documentazione prodotta, delibera di riconoscere all'iscritta l'esonero totale dal conseguimento di crediti formativi ex art. 16 Reg. formazione Continua COA Pescara, dal 19/06/2018 e sino al 19/08/2019; e nella misura del 50% ex art. 17 Reg. Formazione continua COA Pescara dal 20/08/2019 al 19/06/2021, ricordando che l'anno formativo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020 non verrà conteggiato ai fini del triennio formativo;

-vista ed esaminata la richiesta di esonero pervenuta dall'Avv. * in data 18/11/2020, esaminata altresì la documentazione medica allegata, delibera di concedere l'esonero ex art. 15, 2 comma, lett b) Reg. Formazione Continua CNF per l'anno 2018 nella misura del 100%.

RICONOSCIMENTO CREDITI

-Il Consiglio, vista ed esaminata la richiesta di riconoscimento crediti pervenuta in data 04/11/2020 dall'Avv. *, prende atto della rinuncia inviata dalla stessa a mezzo pec in data 16/11/2020.

-Il Consiglio,

vista ed esaminata la richiesta di riconoscimento crediti pervenuta in data 17/11/2020 dall'Avv. *;

udito il relatore;

delibera, relativamente al punto 3) dell'istanza, di riconoscere n. 6 C.F. di cui n. 3 C.F. in Diritto Civile e n. 3 C.F. in Diritto Internazionale ex art. 5, comma 3, lett. g) Reg. integrativo COA Pescara, da imputarsi all'anno 2020, per attività di preparazione di materiale didattico in riferimento alla docenza svolta nel Master di Alta Formazione in Export Management Scuola Superiore Mediatori Linguistici di Pisa (Istituto Universitario riconosciuto dal Ministero dell'Università e Ricerca con D.M. del 31/03/2007), nelle giornate del 29 febbraio, 23-24-25-26 marzo e 9 maggio 2020, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. g) Reg. Formazione Continua COA Pescara;

delibera, relativamente ai punti 1) e 2) dell'istanza, di rigettare la richiesta considerato che, ai sensi dell'art. 7, comma 4, Reg. CNF n. 6/2014 "le attività formative svolte in modalità e-learning ovvero streaming non potranno essere riconosciute valide ove non siano state previamente accreditate".

VARIE

Il Consiglio,

letta la comunicazione sul Corso di perfezionamento in Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva "Lucio Colantuoni", organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano;

letta la richiesta di patrocinio gratuito;

delibera di non concedere il patrocinio, conformemente ad un indirizzo consolidato del Consiglio in casi analoghi, ma di darne notizia agli Iscritti a mezzo lettera informativa.

20) COMUNICAZIONE CNF SU “PROGETTI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ” (RELATORE DE ROSA)

Il Consiglio,

letta la comunicazione del CNF del 10/11/2020;

considerato quanto già deliberato sul punto in data 10/09/2020;

udita la relazione del Consigliere De Rosa;

sentiti i Consiglieri Galasso e Zuccarini;

delibera di inviare agli istituti scolastici della Provincia invito a sottoscrivere con il COA le convenzioni di cui all'art. 1, comma 40, L. 107/2015 per la realizzazione del Progetto di Educazione alla Legalità, finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente, all'uopo delegando i Consiglieri Galasso, Zuccarini e De Rosa.

21) QUESTIONI PRATICA (RELATORE DI TILLIO)

Nulla da deliberare.

22) PROTOCOLLO OPERATIVO DEL GRUPPO ANTIVIOLENZA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PESCARA (RELATORI SABATINI, CROCE, GALASSO, RONCA E CORCIONE)

Il Consiglio dà mandato ai Consiglieri già incaricati di definire i requisiti di competenza degli iscritti disponibili a partecipare allo Sportello del Gruppo Anti-Violenza e rinvia alla prossima seduta per deliberare sul punto.

23) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI – DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

a) iscrivere all'Albo degli Avvocati la dott.ssa Anglani Maria Rita;

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa Diodati Maria Vittoria;

come da separati e distinti provvedimenti;

c) cancellare dall'Albo degli Avvocati l'Avv. * su domanda dell'11/12/2020 invitando la stessa a restituire il tesserino Avvocato e il badge per l'accesso al Palazzo di Giustizia;

d) cancellare dal Registro dei Praticanti i dott.ri * su domanda del 18/11/2020 e * su domanda del 19/11/2020, invitando le stesse a provvedere al pagamento del contributo di iscrizione per l'anno 2020.

e) Il Consiglio,

vista la richiesta della dott.ssa * di rilascio del certificato di compiuta pratica;

visto l'esito positivo del colloquio collegiale svoltosi in data 12/11/2020 dinanzi la commissione composta dai Cons. Galasso, Sabatini e Croce;

viste le delibere in data 07/02/2019 e 13/02/2020 con le quali sono state accolte le richieste della dott.ssa * di esonero dalla frequenza della Scuola Forense per la frequenza della Scuola di Specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione presso l'Università degli Studi di Teramo;

vista l'autocertificazione della dott.ssa * in data 10/11/2020 relativa alla frequenza da febbraio 2019 a luglio 2020 della Scuola di Specializzazione;

delibera di rilasciare alla dott.ssa * il certificato attestante il compiuto tirocinio dall'11/10/2018 al 01/05/2020.

24) DOTAZIONI TECNICHE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE (RELATORE GIORDANO)

Il Consiglio, attesa l'assenza del Cons. relatore, delibera di trattare il presente argomento alla prossima seduta.

Alle ore 19,40 il Cons. Giordano si connette e partecipa alla seduta.

25) DELIBERA ODM 28/10/2020 SU AGGIORNAMENTO MEDIATORI

Il Consiglio,

letta la delibera 28/10/2020 con la quale il Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione, attesa l'emergenza sanitaria e la difficoltà di attivare i corsi di aggiornamento in presenza, chiede al COA di prorogare fino al 31/12/2020 il termine, già scaduto a luglio 2020, per l'aggiornamento obbligatorio dei Mediatori *, *, *, * e *;

delibera di prorogare detto termine come da richiesta.

Manda altresì al Cons. Tambone ed alla Commissione Regolamenti per l'eventuale proposta di modifica del Regolamento dell'organismo di mediazione in ordine ai requisiti per la permanenza dei Mediatori nell'Elenco e delibera di trattare il presente argomento in una prossima seduta.

Alle ore 20,00 il Cons. Corcione si disconnette.

26) RINNOVO ELENCHI AVVOCATI DISPONIBILI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE GALASSO)

Il Consiglio,

- considerato che l'emergenza sanitaria nazionale, come è noto, ha provocato forti ripercussioni anche sullo svolgimento dell'attività giudiziaria ordinaria e sull'organizzazione ed espletamento degli eventi formativi forensi, tanto da indurre il CNF a prevedere la riduzione dei crediti necessari per l'assolvimento dell'obbligo formativo per l'anno 2020;

- considerato altresì che è prossima l'apertura del termine, fissato al 15 dicembre 2020, per il rinnovo degli elenchi degli avvocati del Foro di Pescara disponibili al patrocinio a spese dello Stato, limitatamente ai nuovi inserimenti per l'anno 2021;

delibera

- di derogare in via straordinaria alla decisione assunta dal COFA il 23.11.2018 con la quale sono stati fissati parametri condivisi per individuare i requisiti dell'attitudine e dell'esperienza professionale e specifica previsti dall'art. 81, comma 2, punti a), b), c) D.P.R. n. 115/2002;

- di prevedere che, limitatamente alle istanze di primo inserimento per l'anno 2021 negli elenchi degli avvocati del Foro di Pescara disponibili al patrocinio a spese dello Stato, siano richiesti i seguenti requisiti:

➤ partecipazione ad eventi formativi con riferimento al settore nel quale si intende esercitare la propria attività di patrocinio a spese dello Stato che abbiano fatto maturare **nel biennio 2019/2020:**

- almeno complessivi 20 crediti in diritto e procedura civile;
 - almeno complessivi 20 crediti in diritto e procedura penale;
 - almeno complessivi 10 crediti in diritto e procedura amministrativa;
 - almeno complessivi 10 crediti in diritto e procedura tributaria;
 - almeno complessivi 10 crediti in materia di volontaria giurisdizione;
- oppure partecipazione a corsi specialistici che abbiano espresso valore abilitante come da delibera COA 26.01.2017.

➤ Ovvero, in alternativa, dimostrazione, anche tramite autocertificazione, di aver patrocinato negli ultimi due anni (2019/2020) un numero minimo di procedimenti come di seguito indicato:

- **processi civili:** n. 7 procedimenti, dei quali almeno 4 promossi innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria mentre altri 3 potranno essere anche procedimenti di negoziazione assistita o di mediazione conclusi a seguito dell'adesione delle parti interessate, a prescindere dall'esito degli stessi;
- **processi penali:** n. 7 procedimenti;
- **procedimenti amministrativi:** n. 3 procedimenti;
- **procedimenti tributari:** n. 3 procedimenti dei quali non più di 2 potranno essere dei procedimenti di mediazione effettivamente intrapresi a prescindere dall'esito degli stessi;
- **volontaria giurisdizione:** n. 3 procedimenti dei quali n.1 potrà essere procedimento di negoziazione assistita concluso con accordo e rilascio del nullaosta o della autorizzazione della Procura della Repubblica.

In caso di procedimenti seguiti per delega di altro Avvocato, occorre apposita precisazione nell'istanza sottoscritta da quest'ultimo per conferma.

Resta fermo altresì il requisito del possesso dell'attestato di formazione continua relativamente all'ultimo triennio concluso 2017/2019.

27) RINNOVO ELENCHI PROFESSIONISTI CHE PROVVEDONO ALLE OPERAZIONI DI VENDITA (ART. 179-TER DISP.ATT. C.P.C.)

Il Consiglio,

considerato che, alla data del 31/12/2020, scadrà il periodo di vigenza degli elenchi dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita formati ai sensi dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c.;

delibera di inviare la lettera informativa agli iscritti circa l'invio delle domande di inserimento in detti Elenchi entro la scadenza del 31/12/2020.

28) ELENCO AVVOCATI PER SPORTELLO ANTIUSURA (RELATORE TERRERI)

Il Cons. Segretario riferisce che, in data odierna, la Prefettura di Pescara ha fatto pervenire il "Protocollo di Intesa relativo all'accesso al credito e alla prevenzione e contrasto dell'usura e di altri fenomeni distorsivi dell'economia legale" per la sottoscrizione; il Consiglio delega il Presidente affinché proceda in tal senso.

Riferisce altresì che, in merito alla richiesta inviata agli iscritti per essere inseriti nell'Elenco degli Avvocati disponibili a svolgere il servizio, a titolo gratuito, per lo Sportello Antiusura istituito presso la Camera di Commercio di Chieti Pescara previsto nel predetto Protocollo, ad oggi sono pervenute le disponibilità da parte dei seguenti Avvocati:

D'Ecclesia Mario

Ciccione Matteo
Marganella Giacomo
Canonico Giselda
Trozzi Stefania
Basile Cristiano
Di Michele Matteo
Foschini Annarita

Il Consiglio delibera di inviare alla Prefettura di Pescara l'Elenco degli Avvocati che si sono resi disponibili al servizio.

29) RESTITUZIONE DOCUMENTI AL CLIENTE (RELATORE TERRERI)

Il Consiglio,

vista la delibera assunta in data 30/07/2020;

udito il Cons. relatore;

-considerato che il disposto dell'art. 33 CDF *Restituzione di documenti* non ne stabilisce le modalità;

-dato atto dell'essere prassi comunemente seguita dagli iscritti, in caso di contrasto con gli assistiti ed in assenza di opposizione da parte di questi ultimi, quella di offrire in restituzione la documentazione presso gli uffici di questo Ordine;

- richiamate le decisioni del CNF n. 87 dell'11.06.2015, secondo cui, al fine di adempiere l'obbligo in questione, "*non è sufficiente lasciare la documentazione stessa nel proprio studio a disposizione del cliente, giacché il termine 'restituire', di cui alla norma, implica una condotta attiva da parte del professionista e non già la semplice messa a disposizione.*" e n. 100 del 17.07.2013, secondo cui: "*L'obbligo dell'avvocato di restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l'espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta non è assolto mediante il deposito della documentazione stessa presso la sede dell'Ordine degli Avvocati affinché provveda alla riconsegna*";

-ritenuto pertanto che, in caso di mancato ritiro da parte dell'assistito della documentazione depositata presso l'Ordine, l'avvocato sia comunque tenuto ad effettuare direttamente la consegna;

delibera

-che, trascorso il termine di 30 giorni dal deposito senza l'avvenuto ritiro da parte del destinatario indicato, i documenti restino a disposizione per ulteriori 7 giorni presso la Segreteria dell'Ordine ai fini della riconsegna all'iscritto;

-che, in mancanza, decorso detto ulteriore termine tutta la documentazione venga spedita in contrassegno presso lo studio dell'Avvocato affinché provveda direttamente alla restituzione.

Dà mandato al Cons. Segretario di predisporre una nota informativa contenente le indicazioni sopra riportate da sottoporre all'iscritto, che firmerà per presa visione, al momento del deposito della documentazione presso l'Ordine.

30) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORI SCHIONA, CIPRIANI, CORCIONE)

Il Consiglio,

- letta la richiesta di parere dell'avv. *, il quale formula i seguenti quesiti:

“Scenario e quesiti (A)

Può l'avvocato Mevio assistere contemporaneamente più di un creditore (ognuno in base a titolo di diversa natura) contro il medesimo debitore, nella stessa azione esecutiva e/o in plurime azioni esecutive? L'ipotesi è quella di rapporti professionali instaurati, eventualmente anche in tempi diversi, seppur col risultato di assistere più creditori contemporaneamente. Ad es., l'avv. Mevio esperisce un pignoramento per Creditore CAIO (titolato) contro la Debitrice soc. DELTA e, dopo aver iscritto a ruolo il pignoramento, viene contattato dal Creditore CLODIO (non titolato), per intervenire nella medesima procedura. Può l'avv. Mevio assistere anche Creditore CLODIO? Si prega di prendere in considerazione le seguenti possibilità:

- *beni e crediti pignorati sufficienti/insufficienti a soddisfare tutti i creditori;*
- *possibilità che l'insufficienza sia eventuale, ad es. a seguito dell'intervento di altri creditori (eventualità che potrebbe verificarsi già prima che intervenga CLODIO);*
- *con/senza consenso da parte dei creditori/clienti ad essere entrambi rappresentati dall'avv. Mevio.*

Scenario e quesiti (B)

L'avv. Mevio assiste Creditore CAIO nel pignorare credito X presso Terzo Sempronio della Debitrice soc. DELTA. Qualche mese dopo l'iscrizione a ruolo della relativa procedura esecutiva (n. 0), Creditore CAIO revoca il mandato dell'avv. Mevio, incaricando l'avv. Paulo di continuare la procedura ed interrompendo ogni dialogo con l'avv. Mevio. Dopo circa un anno e mezzo, l'avv. Mevio viene istruito da Creditore CLODIO per agire in esecuzione e/o in via cautelare contro Debitrice soc. DELTA. Prima di accettare il mandato, l'avv. Mevio verifica in base alle informazioni disponibili al pubblico (dalla app Giustizia Civile) che, dopo oltre un anno, la procedura n. 0 è stata “estinta per rinuncia agli atti” (presumendo transazione tra le parti) e verifica dai terminali a disposizione del pubblico presso il tribunale che altre 3 procedure esecutive, intraprese da ulteriore creditore, sono pendenti contro la Debitrice DELTA. Accetta quindi il mandato del Creditore CLODIO e a seguito di istanza per visionare i fascicoli di tali procedure, l'avv. Mevio apprende che:

- procedura n. 1 ha ad oggetto pignoramento (effettuato da altro creditore) del credito X presso Terzo Sempronio della Debitrice DELTA (medesimo credito di cui in premessa, previamente oggetto di procedura esecutiva estinta, originariamente instaurata con l'assistenza di Mevio) e che Creditore CAIO (assistito dall'avv. Clodio) ed altri creditori sono intervenuti nella procedura n. 1 (il credito è insufficiente a soddisfare tutti i creditori già intervenuti);

- Creditore CAIO è altresì intervenuto in procedura n. 2, avente ad oggetto pignoramento di altri crediti e/o mobili;

- Creditore CAIO non è intervenuto nella procedura n. 3, avente ad oggetto pignoramento di altri crediti da parte di altro creditore.

A fronte del pregresso rapporto con Creditore CAIO, può l'avv. Mevio continuare ad assistere Creditore CLODIO, intervenendo nelle procedure 1, 2 e/o 3, nonché pignorando ulteriori crediti presso terzi ed instaurando procedura n. 4? Le conclusioni al quesito che precede sarebbero diverse se fosse trascorso un biennio dall'interruzione del rapporto tra l'avv. Mevio e Creditore CAIO?”

uditi i relatori;

osserva quanto segue:

Quesito A)

L'esame del primo quesito impone il richiamo agli articoli 10 (*Dovere di fedeltà*) e 24 (*conflitto di interessi*) del Codice Deontologico Forense.

In particolare l'art. 24, al comma 1, recita: *“l'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale”*.

Nella prospettazione contenuta nella richiesta di parere, il COA ritiene di poter affermare che al momento del conferimento dell'incarico da parte del secondo rappresentato non vi siano posizioni di conflitto.

L'Avvocato può quindi curare gli interessi di entrambi i creditori anche nell'ambito della stessa procedura esecutiva, nei confronti del comune debitore.

Nel corso della procedura esecutiva le posizioni dei due creditori dell'unico esecutato, parti quindi di una medesima azione esecutiva (il primo dotato di titolo, il secondo interventore senza titolo), potrebbero però assumere aspetti confliggenti.

Si pensi alla ipotesi, assai frequente, in cui i beni del debitore aggredito non possano soddisfare tutti i creditori, o soddisfarli secondo criteri non condivisi dai creditori; potrebbero verificarsi quindi, nello scenario evolutivo processuale, concrete situazioni nelle quali gli interessi e le posizioni dei due creditori vengono a porsi in potenziale od attuale conflitto. In sintesi, nel caso ipotizzato sembrerebbe non esistere violazione di norme deontologiche nell'assumere la difesa del secondo creditore.

Il COA ritiene tuttavia che debba esser cura e dovere dell'Avvocato avvisare quest'ultimo della esistenza del precedente mandato, prospettargli ogni scenario, anche di possibili posizioni di conflitto tra i due mandati e, certamente, rinunciare all'incarico assunto per ultimo non appena l'evoluzione processuale venisse a creare posizioni anche solo potenzialmente incompatibili con la corretta gestione dei due mandati.

Quesito B)

Il Consiglio,

esaminato il secondo quesito;

ritenuto che non possano rilasciarsi pareri se non su temi di assoluta astrattezza;

rilevato che quanto domandato appare concretizzare, al contrario, uno scenario assai puntuale e dettagliato, certamente riferibile a fattispecie precisa epurata solo nella identificazione nominale dei soggetti;

delibera di nulla poter provvedere.

Alle ore 20,50 si disconnettono i Cons. Cipriani e Croce.

**31) SISTEMAZIONE ARCHIVI: SMALTIMENTO
ATTREZZATURE ED ELIMINAZIONE CARTACEO (RELATORI
CORCIONE, CROCE, GIORDANO E RONCA)**

Si rinvia ad una prossima seduta.

32) OPINAMENTI

Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri:

Avv. * per * proc. pen. n. */16 RGNR € 250,00

Avv. * per * proc. pen. n. */19 R.G. € 960,00

Avv. * per * proc. pen. n. */14 RGNR € 1.440,00

Avv. * per * proc. pen. n. */20 RGNR € 855,00

Avv. * per * proc. pen. n. */12 RGNR € 2.340,00

Avv. * per * proc. pen. n. */15 RGNR € 1.440,00

il tutto come da separati e distinti provvedimenti.

33) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, SABATINI, SCHIONA)

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 17/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale consensuale da proporre dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente alla sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 19/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Schiona Lucio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 23/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, dichiara l'istanza inammissibile in quanto, anche all'esito della richiesta integrazione, risulta che il procedimento è stato già definito in sede di mediazione obbligatoria con l'accordo raggiunto tra le parti mentre l'ammissione al beneficio spiega i suoi effetti dal momento della presentazione della istanza per gli atti e le attività che da tale momento si producono senza nessun effetto retroattivo ad atti e spese compiuti prima della presentazione dell'istanza (cfr. ad es. Cassazione, 11.10-23.11.2011, n. 24729).

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *), nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore *, depositata in data 24/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, rilevato che dall'integrazione documentale si evince che ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 76 ter DPR 115/2002 essendo il figlio minore * persona offesa dai reati previsti dal citato articolo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legge, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero crediti a seguito di sentenza penale di

condanna dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* dei sig.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *) depositata in data 02/11/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Schiona Lucio in sostituzione del Cons. Croce Maria e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio congiunto da proporre dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. Spese di giustizia, benché nella autocertificazione prodotta risulti un reddito complessivo superiore ai limiti di legge per l'ammissione; si tratta invero di procedimento civile in cui non si procede alla somma dei redditi delle due parti, portatrici di interessi confliggenti, e, quindi, entrambi percettori personalmente di un reddito ricompreso nei limiti stabiliti dal DPR 115/02 TU Spese di giustizia.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 02/11/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2019 R.G. per responsabilità extracontrattuale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la ex * ora *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 03/11/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 04/11/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per l'affido esclusivo del figlio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 04/11/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 04/11/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il rimborso a titolo di regresso per il mantenimento di minore dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro i sig.ri *, * e *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Alle ore 21,05 si disconnette il Vice Presidente Sabatini.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 04/11/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per ricorso di lavoro dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO contro il sig. *, titolare dell'*, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Alle ore 21,10 si riconnette il Vice Presidente

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 06/11/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento del danno per lesioni personali derivante da sinistro stradale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la * ed il *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 09/11/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Schiona in sostituzione del Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere, in via anticipata e provvisoria, la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del sig. * in proprio, e quindi limitatamente alla posizione difensiva personale, escludendo quella di socio accomandatario della *, atteso quanto previsto dall'art. 119 D.P.R. n. 115/2002, relativamente al procedimento n. */2020 R.G. per la risoluzione per inadempimento, causato da morte dell'obbligato, e/o l'annullabilità del contratto di vitalizio assistenziale nonché la dichiarazione della simulazione del medesimo contratto per essere in realtà

una donazione simulata e/o la nullità del medesimo e, di conseguenza, per la riduzione della donazione per lesione della quota di legittima dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 10/11/2020 e la documentazione fornita a corredo, rilevato che, successivamente alla richiesta di integrazione documentale volta alla produzione della certificazione consolare relativa ai redditi prodotti dall'istante nel Paese di origine, è pervenuta comunicazione dalla Presidenza della sez. civile del Tribunale di Pescara con la quale è stato reso noto che l'Ufficio giudiziario, nella maggioranza dei Magistrati, ha modificato il proprio orientamento, con estensione della regola di cui all'art. 94, comma 2, DPR 115/2002 anche alle controversie civili, aderendo ad una interpretazione costituzionalmente orientata; vista l'autocertificazione fornita, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento ex art. 337 bis c.p.c. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 10/11/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2020 R.G. di separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 10/11/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2020 R.G. per accertamento tecnico preventivo dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la * e la *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 11/11/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 11/11/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Schiona in sostituzione del Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la regolamentazione dei diritti del figlio

minore nato fuori dal matrimonio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 12/11/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Schiona Lucio in sostituzione del Cons. Croce Maria e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2020 R.G. di divorzio giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 12/11/2020 e la documentazione fornita a corredo, benchè l'istanza e l'autocertificazione siano entrambe prive della data di sottoscrizione, udita la relazione del Cons. Schiona Lucio in sostituzione del Cons. Croce Maria e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale consensuale da proporre dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente al sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U., dovendosi ritenere come data valida di sottoscrizione sia della istanza che dell'autocertificazione quella de deposito in via telematica della richiesta.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 12/11/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Schiona Lucio in sostituzione del Cons. Galasso Monica e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2020 R.G. di sfratto per morosità dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 12/11/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Schiona Lucio in sostituzione del Cons. Galasso Monica e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, verificato che l'istante risulta già ammessa in via provvisoria e anticipata al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera 19.04.2018 relativamente alla separazione coniugale, come confermato anche dalla stessa nella domanda attuale, dichiara la nuova istanza inammissibile.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 16/11/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 16/11/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione licenza finita locazione dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

VARIE

Il Consiglio, vista la pec trasmessa in data 16/11/2020 dall'Avv. * con la quale comunica che si è costituito nella causa civile */2019 R.G. del Tribunale di Pescara, subentrando alla collega, Avv. * (già subentrata all'avv. *), nel patrocinio della sig.ra *, quale esercente la potestà genitoriale su * e chiede, pertanto, copia della delibera con cui il Consiglio ha ammesso in via anticipata e provvisoria, al beneficio del patrocinio per i non abbienti i predetti nominati, onde procedere alla richiesta di liquidazione nelle forme consentite, delibera che venga fornita la copia richiesta.

34) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORI CROCE, RONCA, CALISTA)

Il COA, esaminata la domanda di iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio presentata dall'Avv. D'Angelosante Barbara, verificata la sussistenza del requisito di cui alla lettera b) dell'art.1 Regolamento CNF 12/07/2019, nonché l'assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento, verificato che l'iscritta è esonerata dall'obbligo formativo per essere iscritta all'albo da almeno 25 anni, esprime parere favorevole stante la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione dell'Avv. Barbara D'Angelosante nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio.

35) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE TERRERI)

Nulla da deliberare.

36) VARIE ED EVENTUALI

Nulla da deliberare.

Alle ore 21,15, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

Avv. Daniela Terreri

IL PRESIDENTE

Avv. Giovanni Di Bartolomeo